

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE APS"

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 21:00 presso la sede dell'Associazione "LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE APS" in Bibbiena (AR) Via F. Turati n. 1 sono presenti i Sigg.ri:

Silvano Polverini, Annalisa Pietrini, Rita Tortelli, Fabrizio Mecacci, Mario Chiarini, Eleonora Chiarini, Gianni Ercolano, Demetrio Picinotti, Luca Senzi, Ferrini Licio, Niccolò Buoncompagni, Otello Matteucci, Lia Bensi.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Silvano Polverini Presidente e Legale Rappresentante protempore dell'Associazione, funge da Segretario la Sig.ra Lia Bensi.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, per mezzo di chiamata personale da parte del Segretario e che sono presente n. 13 soci pertanto, ai sensi del vigente statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione per cui se ne dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che a seguito di richiesta d'iscrizione nel registro unico nazionale del 3° settore da parte dell'Associazione "LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE APS", è pervenuta richiesta di rettifica della domanda e di integrazione della medesima domanda ai sensi dell'art.9 comma 3 del D.M. 106/2020. Si ritiene pertanto necessario, come richiesto dal competente ufficio del Comune di Arezzo (servizi welfare educazione e servizio al cittadino, ufficio spettacolo terzo settore), apportare alcune modifiche allo statuto dell'Associazione "LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE APS", nel rispetto di quanto sancito dall'art. 9 del medesimo Statuto "ART. 9 – MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE", di seguito evidenziate:

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

"(...) L'Associazione ha sede legale in Bibbiena, Viale Filippo Turati n.1. (...) La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. (...)"

Viene così modificato:

"L'Associazione ha sede legale in Bibbiena (AR). (...) La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. (...)"

ART. 9 – MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

"(...) La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. (...)."

Viene così modificato:

"(...) La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. (...)."

ART. 14 – LIBRI SOCIALI.

"(...) La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificatamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro sette giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'Associazione. (...)."

Viene così modificato:

"(...) La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse. La richiesta sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro sette giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'Associazione. (...)."

I presenti esprimono voto unanime favorevole alle modifiche statutarie sopra indicate.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:45.

ALLEGATO 1 - STATUTO

La Segretaria

Lia Bensi

Il Presidente

Silvano Polverini

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Registrato il **26 APR 2022**
N° **1114** Vol. **12**



Statuto della ASSOCIAZIONE:

"LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE - APS"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

E' costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "LA FILODRAMMATICA BIBBIENESE - APS". L'Associazione ha sede legale in Bibbiena (AR).

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. L'Associazione intende, pertanto, adottare, nel presente Statuto, tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, riservandosi la facoltà di ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dalla piena ed effettiva operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, conseguentemente, addivenire agli adeguamenti statutari che all'uopo si renderanno necessari attraverso le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta unicamente mediante delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione potrà inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica del presente Statuto.

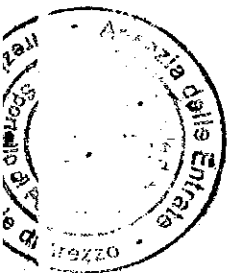
ART. 2 – SCOPO, FINALITA' ED ATTIVITA'.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale in tutte le sue forme.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, la seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della



Handwritten signature: Anna Maria

quota associativa.

L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- promuovere lo spettacolo in genere, riunire e promuovere le opere e l'attività di autori e registi italiani ed esteri, di attori ed operatori dello spettacolo provenienti dalle più diverse esperienze artistiche e realtà regionali, nazionali ed estere, con la comune denominante del rigore e dell'impegno professionale, della reciproca collaborazione, della volontà collettiva a favorire con il proprio lavoro artistico e tecnico la conoscenza ed il rilancio dello spettacolo in genere;
- promuovere lo scambio di idee, materiali didattici, audiovisivi, mostre, allestimenti, spettacoli, recital, festivals, films, con analoghe associazioni italiane o straniere al fine di rispondere ad una sempre più massiccia domanda di cultura comune;
- promuovere ogni genere di rapporti con i grandi circuiti teatrali e televisivi nazionali ed esteri affinché si aprano nuovi spazi di manovra e di azione culturale;

L'Associazione potrà ricevere il consenso e la collaborazione delle forze sociali e statali ed ogni altra forma di collaborazione per poter realizzare tutte quelle proposte che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci riterranno meritevoli di considerazione.

A tal fine l'Associazione potrà:

- proporre e realizzare spettacoli e programmi radiofonici e televisivi; rappresentare testi teatrali; organizzare convegni, mostre, festival e spettacoli di piazza; realizzare documentari, lungometraggi, films;
- ingaggiare registi, attori, sceneggiatori, tecnici, operatori, anche non iscritti all'Associazione, per la realizzazione di particolari commissioni artistiche;
- compiere, ogni altra operazione utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, essendo le precedenti elencazioni esemplificative e non tassative.

L'Associazione potrà inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – ASSUNZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. CARATTERE APERTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo



Handwritten signature: Aldo Di...

stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso dei genitori.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'Associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche tramite uno o più dei suoi componenti a ciò specificatamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel Libro Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al Presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione non costituendo pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo art. 6;
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento dandone comunicazione, con un preavviso di almeno un mese, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente ovvero al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione, neanche parziale, della quota associativa e dei contributi versati.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo art. 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi ed abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data



Handwritten signature: A. De Vito

dello svolgimento, ha diritto di voto in Assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente Statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza di uno dei genitori.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'Associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'Associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale.

In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci, verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione e verso i beni della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

ART. 6 – AZIONE DISCIPLINARE.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'Associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello Statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

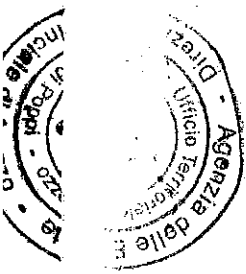
ART. 7 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello Statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della



Alvaro Pin

metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi ed abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

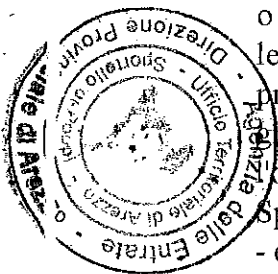
E' espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dall'art. 9, l'Assemblea è regolarmente costituita alla



Quin

Falso

presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel Libro Verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'Associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

ART. 9 – MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente Statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 117/2017 lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui art. 45 D.Lgs. 117/2017 ed in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore che abbia analoghe finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto ed individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

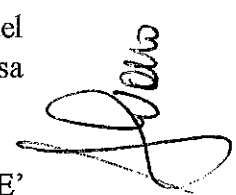
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'Assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione e permane in carica tre anni.

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la non approvazione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del Consiglio Direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il Consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art.13 D.Lgs. 117/2017;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificatamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel Libro Verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

ART. 11 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ED OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. E' facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.



Delin

Delin

E' facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio ed annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte degli interessati e purché sussistano i requisiti previsti dallo Statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del Consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente Statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

ART. 12 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE.

Il Presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige l'attività del Consiglio Direttivo ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dall'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

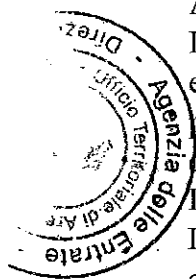
ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato organismo, anche monocratico, di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo art. 30 D.Lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Dini".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Sello".

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI.

L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse. La richiesta sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro sette giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'Associazione.

ART. 15 – VOLONTARI E VOLONTARIATO.

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Sono esclusi i rimborsi spese forfettari.

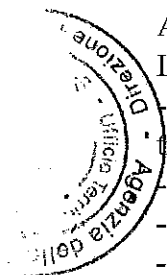
L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione.

ART. 16 – LAVORATORI.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE A SOSTEGNO



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Dini'.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lupo'.

DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
- partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per la sua approvazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione od in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.



Handwritten signature